

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale presso l'Aeroporto di Perugia San Francesco D'Assisi CIG A00C624387

Premessa

- La SASE S.p.A., concessionaria della gestione totale dell'Aeroporto Internazionale di Perugia "San Francesco D'Assisi", è tenuta a garantire nell'Aeroporto la gestione del servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale (PSA) ed è tenuta, altresì, nei casi di emergenza, a fornire il supporto necessario all'espletamento delle operazioni di soccorso sanitario di competenza, in conformità alle procedure previste dai piani di emergenza aeroportuale.
 - Precisamente la SASE S.p.A deve assicurare lo svolgimento da parte di personale medico, paramedico ed ausiliario di tutte le azioni e misure che si rendono necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale (compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso) nonché nei piani di emergenza aeroportuali.
 - I predetti servizi devono essere gestiti e svolti secondo i migliori criteri di efficienza, nel rispetto della normativa vigente, di quanto previsto dalla convenzione di gestione stipulata dalla SASE S.p.A con Enac.
-

Articolo 1) Oggetto

Le prestazioni oggetto d'appalto riguardano:

1. lo svolgimento di tutte le azioni e misure che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza sanitaria di emergenza/urgenza per l'utenza dell'aeroporto. Il presidio interviene secondo quanto previsto dal Regolamento di Scalo, dal Manuale d'Aeroporto, nonché dai Piani di Emergenza Aeroportuali. Restano escluse dalle competenze del PSA eventuali interventi al di fuori del sedime aeroportuale, incluso il trasferimento a presidi ospedalieri esterni per i quali, in caso di necessità, dovrà essere tempestivamente attivata l'Emergenza Sanitaria 118 e/o il Servizio di autoambulanza dell'operatore economico che presta attività all'interno del sedime aeroportuale. In particolare, il Presidio Sanitario Aeroportuale - anche con il coinvolgimento degli enti/organismi interessati - deve soddisfare le seguenti prestazioni:
 - a. intervento di primo soccorso sanitario in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e/o dell'autoambulanza dell'operatore economico che presta attività all'interno del sedime aeroportuale e nell'ambito delle attività dettagliate nei vigenti Piani di Emergenza Aeroportuale, ovvero nell'ambito delle ulteriori pianificazioni di emergenza (es. Piano Emergenza Terminal);
 - b. intervento di primo soccorso sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell'aeromobile, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e dell'autoambulanza dell'operatore economico che presta attività all'interno del sedime aeroportuale, se attivati;

- c. intervento di primo soccorso sanitario all'interno del sedime aeroportuale in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell'aeroporto colti da malore e/o infortunio;
- d. Intervento sanitario su indicazione dell'USMAF-SANS territorialmente competente in caso di segnalazione patologie infettive-diffusive sospette e/o confermate.

2. La gestione della "Scorta Intangibile" di proprietà di SASE;

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del presente capitolato, della normativa e dei documenti citati nel successivo articolo 2, che l'appaltatore dovrà osservare e rispettare e dovrà dare atto, con la sottoscrizione del contratto, di averli approfonditamente esaminati e studiati.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, all'espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nei modi e termini pattuiti, nel rispetto della normativa richiamata al successivo articolo 2 impiegando personale medico altamente qualificato ed idoneo.

Il presidio sanitario aeroportuale dovrà cooperare con tutti gli enti ed i soggetti deputati ai servizi interessati alle emergenze sanitarie e con le autorità che operano in ambito aeroportuale.

Articolo 2) Riferimenti normativi

Il servizio deve essere espletato nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali, prescrizioni e procedure vigenti. In particolare, si richiamano qui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune normative relative al settore aeroportuale e quelle di interesse operativo saranno rese disponibili all'Appaltatore.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio a tutte le pertinenti disposizioni contenute in:

- D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)

Sicurezza sul luogo di lavoro:

- D.P.R. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; Attuazione dell'articolo 1 della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Disciplina di settore:
- Convenzione di gestione totale SASE S.p.A. / ENAC;
- Circolare ENAC APT-18A del 30.1.2008;
- Circolare ENAC GEN-05 del 08.10.2014;
- Linee guida ENAC ex D.L. 133/2014, art. 28 - Ed. n. 1 del 12 aprile 2023 e successive edizioni
- Reg. Eu 139/2014
- Reg Eu 1139/2018
- EASA “Aerodrome rules (IR, AMC/GM & CS/GM)”
- Normativa ICAO – Annex 14;
- Normative ICAO – Doc. 9137-AN/898 (Airport Services Manual) - Part 7 ed. 1991 - Airport Emergency Planning;
- Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti ENAC - Capitolo IX – Gestione dell’emergenza – punto 3.4 (Edizione 21.10.2003 e successivi aggiornamenti);
- Manuale di Aeroporto Perugia
- Piani di Emergenza Aeroportuale

- Codice della navigazione;
- Regolamento di scalo predisposto da SASE S.p.A;
- Documento di funzionalità PSA;

e in ogni altra normativa e/o regolamentazione attinente alla materia.

Articolo 3) Attività a carico dell'appaltatore: gestione del pronto soccorso aeroportuale ed attività di soccorso nei casi di emergenza – gestione della scorta intangibile

L'appaltatore dovrà soddisfare le seguenti prestazioni:

- Gestire il PSA fornendo assistenza medica a chiunque ne necessiti, garantendone il regolare funzionamento 365 giorni all'anno dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
- Dotare il predetto PSA di personale medico in numero sufficiente per ricoprire le suddette ore, che dovrà coordinarsi con le figure del paramedico ed ausiliario già presente nel sedime aeroportuale;
- a capo del presidio è individuato un referente responsabile **operante in loco**, con il compito di coordinare e supervisionare l'intera organizzazione del lavoro e che costituisce un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio.

Il referente responsabile del servizio ha l'onere di:

- garantire la gestione tecnico-operativa della dotazione del presidio;
- garantire la qualità del servizio reso;
- garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al presidio ed il monitoraggio del relativo programma formativo;
- garantire l'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione ad un adeguato livello del servizio;
- garantire la supervisione del servizio attraverso una regolare presenza e/o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;

- mantenere costantemente informato il personale sanitario in forza al servizio circa le procedure operative in vigore sullo scalo;
- mantenere aggiornata la documentazione necessaria per il corretto funzionamento del presidio;
- provvedere ad ogni profilo amministrativo relativo all'espletamento del servizio quale referente delegato della società eventualmente incaricata del presidio.
- Nell'espletamento delle funzioni il personale sanitario addetto annota su apposito registro:
 - gli estremi anagrafici del soggetto al quale è stata resa la prestazione sanitaria e la nazionalità dello stesso;
 - gli estremi del documento di identificazione;
 - la diagnosi, la prognosi e la terapia praticata (salvi i casi in cui l'intervento sia demandato all'Emergenza Sanitaria "118" o ad altra struttura sanitaria regionale);
 - la data e l'ora della prestazione;
 - il numero del volo, nel caso di prestazioni effettuate a bordo o a seguito del trasporto dell'assistito dall'aereo al centro di primo soccorso aeroportuale o alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale più vicina tramite l'Emergenza Sanitaria "118";
 - il timbro e la firma del personale che ha effettuato la prestazione;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari secondo le vigenti normative.
- Lo svolgimento del servizio dovrà essere curato dal medico addetto, il quale dovrà indossare obbligatoriamente una divisa comune, che consenta di essere facilmente identificato come tale.
- Il personale sanitario impiegato deve possedere adeguate certificazioni a seguito della frequenza, con esito positivo, dei corsi di formazione e dei relativi corsi di aggiornamento,

effettuati con cadenza almeno annuale, organizzati sulla base delle linee guida stabilite da società di rilievo internazionale.

- Durante l'orario di operatività aeroportuale, l'operatore economico dovrà assicurare la disponibilità di una figura professionale in grado di intervenire almeno nei seguenti casi:
 - ❖ triage in ambiente extra-ospedaliero;
 - ❖ rianimazione, stabilizzazione e procedure previste per i pazienti sul luogo dell'evento ed il trasporto;
 - ❖ rianimazione cardiopolmonare (CPR);
 - ❖ sanguinamento da una fonte traumatica;
 - ❖ manovra di Heimlich (soffocamento);
 - ❖ fratture ed ingessatura/steccaggio;
 - ❖ shock;
 - ❖ emergenze da parto;
 - ❖ condizioni mediche comuni che possono influenzare l'esito dell'evento/infortunio (allergie, alta pressione sanguigna, diabete, *pace-makers*, ecc.);
 - ❖ trattamento delle persone con disturbi emotivi;
 - ❖ riconoscimento e primo soccorso di persone affette da avvelenamento, morsi e shock anafilattico;
 - ❖ tecniche per il trasporto di persone ferite.

Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni che, per entità e/o complessità, esulino dalla competenza e dalle capacità di intervento del PSA, sarà cura del personale in turno attivare le procedure sanitarie relative al piano di emergenza aeroportuale o contattare tempestivamente il 118 al fine di trasportare il paziente al più vicino presidio ospedaliero.

- Garantire l'accesso ai propri locali e documentazione, ai funzionari SASE designati ad effettuare Audit, ispezioni o verifiche. Tale accesso dovrà anche essere garantito agli ispettori dell'authority (ENAC).

Articolo 4) Comodato d'uso dei locali da destinare ai Presidi Sanitari Aeroportuali (PSA) - dotazione della scorta intangibile

La SASE S.p.A. si obbliga a concedere in comodato d'uso a titolo gratuito all'appaltatore, per l'intera durata del contratto, i locali che l'appaltatore dovrà destinare a PSA e che verranno individuati successivamente. L'allestimento dei predetti locali e le spese per le utenze sono a carico della SASE S.p.A.

L'appaltatore dovrà garantire il corretto utilizzo dei locali e verificare costantemente, che lo stesso sia funzionale allo scopo, con particolare attenzione alle porte/serrande che consentono il pronto utilizzo dei presidi sanitari, dell'uscita del carrello della scorta intangibile dal suo box, verificandone costantemente il funzionamento e segnalando immediatamente a SASE S.p.A. ogni anomalia riscontrata.

La SASE S.p.A. si obbliga altresì a dotare a proprie spese l'appaltatore dei medicinali di base, delle dotazioni mediche ed attrezzature.

Per il reintegro dei medicinali, la spesa verrà sostenuta da SASE S.p.a.

La manutenzione ordinaria delle dotazioni mediche ed attrezzature è a cura e spese dell'appaltatore, mentre per la manutenzione straordinaria delle dotazioni mediche ed attrezzature provvederà SASE S.p.A.

Articolo 5) Presidi che dovranno essere impiegati

L'appaltatore si obbliga ad impiegare e a garantire, per l'intera durata del contratto, la presenza in loco di almeno:

- Personale medico, che dovranno garantire la loro presenza dalle ore 07.00 alle ore 23.00 per 365 giorni l'anno.

Il personale medico che sarà impiegato in ogni turno di lavoro deve essere in possesso dell'abilitazione alla professione per l'effettuazione delle attività di cui al presente Capitolato e con esperienza di primo soccorso.

L'Affidatario sarà responsabile dell'organizzazione, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed in modo da garantire la costante copertura del servizio, senza soluzione di continuità dei turni dei medici. A tal proposito il medico in turno non potrà abbandonare la propria postazione, ovvero rendersi irreperibili durante o al termine del proprio turno, senza essere sostituito da altro medico.

L'Affidatario dovrà comunicare alla SASE del referente responsabile del servizio che avrà il compito di coordinare e supervisionare l'intera organizzazione del lavoro e che costituirà un punto di riferimento per SASE per qualsiasi problematica relativa al servizio.

Articolo 6) Attrezzature, medicinali e mezzi di soccorso

L'appaltatore è obbligato ad impiegare:

- a) attrezzature e medicinali forniti da SASE S.p.A. necessari allo svolgimento delle attività del PSA nell'ambito della normale operatività aeroportuale;
- b) un'adeguata attività di controllo sulle dotazioni mediche, attrezzature e medicinali necessari allo svolgimento delle attività dei PSA;
- c) un registro di carico e scarico dei medicinali forniti da SASE S.p.A.

Articolo 7) Obbligo dell'appaltatore di impiegare per l'espletamento dei servizi personale, mezzi ed attrezzature in misura adeguata all'espletamento degli stessi e comunque in misura non inferiore a quelli indicati nel presente capitolato

L'appaltatore sarà obbligato, per l'intera durata del contratto, ad impiegare il personale, i mezzi e le attrezzature necessari per espletare il servizio garantendo i livelli di sicurezza e di efficienza di cui alla normativa richiamata al precedente articolo 2), personale, mezzi ed attrezzature che non dovranno essere diversi, per numero, caratteristiche, ore, qualità, ecc., rispetto a quelli di cui agli articoli precedenti, con la precisazione che nel caso in cui dovesse essere necessario l'Appaltatore dovrà implementare, a propria cura e spese, il personale.

L'appaltatore dovrà mantenere i mezzi e le attrezzature che saranno impiegati per l'espletamento dei servizi in perfetto stato di efficienza, di provvedere alla manutenzione ordinaria e comunque immediatamente a SASE S.p.A. quelli non funzionanti.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo configurerà grave inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all'escussione della polizza cauzionale di cui al successivo art. 20).

Articolo 8) Comunicazione dell'elenco del personale e delle relative posizioni contributive – obbligo di osservare e rispettare quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di obblighi contributivi e previdenziali.

L'appaltatore, entro 15 giorni dalla firma del contratto, dovrà comunicare alla SASE S.p.A. l'elenco, le mansioni e le posizioni contributive del personale adibito ai singoli servizi e documentazione attestante la regolare assunzione di ciascuno di essi. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, assumendosene ogni responsabilità, dovrà garantire che ciascuna delle persone che sarà indicata nell'elenco, sia adeguatamente qualificata e formata per lo

svolgimento del servizio al quale sarà adibito, e possieda le caratteristiche richieste dalla legge e dalla normativa richiamata al precedente articolo 2.

L'appaltatore dovrà osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese nel settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed ogni altro adempimento saranno a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni dei propri dipendenti che resteranno esclusivamente inquadrati nell'organico dello stesso appaltatore e con rapporto di subordinazione diretto nei confronti dello stesso.

L'appaltatore assume l'obbligo di impiegare per l'espletamento dei servizi personale regolarmente assunto, inquadrato, retribuito e si obbliga a fornire alla SASE S.p.A., periodicamente e comunque almeno in occasione di ogni pagamento, la prova di assolvere, puntualmente, agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del predetto personale.

Il mancato assolvimento, da parte dell'appaltatore ai predetti obblighi retributivi e contributivi, ovvero la mancata ottemperanza, da parte dell'appaltatore, all'obbligo di fornire alla SASE S.p.A. la prova di quanto innanzi, configurerà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all'escussione della polizza cauzionale.

Articolo 9) Normativa di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare, nell'espletamento del servizio, la normativa vigente in materia di salute e sicurezza e le procedure contenute all'interno del Regolamento di scalo, del Manuale di Aeroporto e del Manuale Informativo di Sicurezza, contenente le informazioni generali in materia di salute e sicurezza in ambito aeroportuale (rischi generici delle aree, procedure di emergenza, etc.).

La SASE S.p.A. consegnerà i predetti documenti all'appaltatore aggiudicatario, il quale, con la sottoscrizione del contratto, assumerà l'impegno di osservarne ogni disposizione.

La SASE S.p.A. mette a disposizione dei concorrenti il DUVRI.

L'appaltatore dovrà sottoporre alla committente tutte le eventuali necessità di integrazione o modifica del DUVRI, prima della sottoscrizione del contratto, previa approfondita verifica dei luoghi e valutazione di ogni rischio. L'appaltatore si obbliga a richiedere l'aggiornamento del DUVRI laddove e ogni qualvolta ciò si renda necessario.

L'appaltatore sarà obbligato ad adottare ed osservare nello svolgimento dei servizi tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, le disposizioni contenute nel DUVRI che, sottoscritto dalle parti, sarà allegato al contratto e comunque ad adottare ogni cautela atta a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati e la sicurezza delle persone che beneficiano dei servizi degli utenti dell'aerostazione in genere.

L'appaltatore sarà unico ed esclusivo responsabile di eventuali conseguenze negative dovessero verificarsi nel corso ed a causa dell'espletamento dei servizi e dovrà tenere indenne e manlevare la SASE S.p.A.

Articolo 10) Scioperi e cause di forza maggiore.

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e, pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in numero pari a quanto contrattualmente previsto ed in possesso delle qualificazioni professionali del personale sanitario da assegnarsi alla gestione e presidio del PSA. L'interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 11) Corrispettivo e Durata

L'importo complessivo triennale dei servizi posto a base di gara per l'intero periodo è pari presuntivamente in € 630.000,00 (Euro Seicentotrentamila/00), oltre IVA (per anni 3), oltre € 3.900,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo comprenderà e compenserà tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, che l'appaltatore dovrà sostenere per eseguire tutti i servizi appaltatigli secondo quanto richiesto dal presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai documenti richiamati al precedente articolo 2 e dal presente capitolato, tra cui, a titolo esemplificativo, il costo del lavoro, manutenzione ordinaria, materiali di consumo, trasporto, il costo dei permessi, il costo per l'impiego e la sosta di eventuali mezzi ed auto ed ogni ulteriore costo (diretto o indiretto) che dovrà essere sostenuto dall'appaltatore per eseguire l'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Alla scadenza del contratto d'appalto, la SASE si riserva la facoltà di disporre la continuazione del contratto per ulteriori 6 mesi dalla scadenza. In tal caso, l'Affidatario ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto, per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola, consentendo un ordinato passaggio di consegne al subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente.

È escluso il rinnovo tacito.

Articolo 12) Criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà affidata tramite procedura aperta regolata dal Decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 36/2023 e secondo i criteri che sono riportati in bando e nel disciplinare.

Articolo 13) Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri per l'interferenza, sarà pagato in rate mensili posticipate, di eguale importo ciascuna entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese. Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. E' vietata la cessione dei crediti. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente CIG: A00C624397.

Articolo 14) Permessi ed autorizzazioni

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto saranno necessari permessi e/o autorizzazioni anche di Polizia, Dogana e Finanza per personale, autoveicoli e mezzi operativi. A carico dell'appaltatore sarà l'onere ed il costo per il conseguimento di detti permessi, compresi i costi dei corsi di formazione obbligatori di Security e Safety per il rilascio dei TIA. L'appaltatore dovrà richiedere i predetti permessi a propria cura e spese, con congruo preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data prevista per l'inizio del servizio, e dovrà produrre nel medesimo termine tutta la documentazione necessaria. A carico dell'appaltatore l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei permessi e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Articolo 15) Responsabile del servizio e della sicurezza per conto dell'appaltatore

L'appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà designare il responsabile del servizio ed il responsabile della sicurezza. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto alla SASE S.p.A.

Articolo 16) Contestazioni e penalità

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, queste verranno contestate per iscritto chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti o non pervenissero entro il termine previsto, l'Appaltante potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali in misura giornaliera compresa dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque

complessivamente non superiore al dieci per cento del valore del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, dandone comunicazione a mezzo PEC, oltre all'eventuale maggior onere che l'Appaltatore dovesse affrontare per rimborso a terzi o ulteriori danni.

- In caso di mancato presidio del pronto soccorso sanitario aeroportuale verrà applicata una penale di:

- € 500,00 al verificarsi del 1° episodio;

- € 1.000,00 al verificarsi del 2° episodio;

- al 3° episodio risoluzione del contratto di diritto per colpa dell'Appaltatore e conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;

- In caso di impiego di personale inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di:

- € 500,00 =/episodio;

- In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = per ogni giorno di ritardo;

- In caso di lamentele (oggettivabili), da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, avuto riguardo alle sole Procedure adottate per l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Capitolato, che hanno formato

oggetto del Progetto Tecnico presentato dall'Appaltatore, con l'Offerta Tecnica, in sede di partecipazione alla gara, ovvero condotte non decorose, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

- In caso di gestione non corretta, in riferimento alla scadenza / funzionalità dei farmaci e/o del materiale sanitario presente nelle relative scorte, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

- In caso di mancata restituzione dei locali e/o degli spazi concessi, entro il termine stabilito, verrà applicata una penale di:

- € 250,00 =/ per ogni giorno di ritardo fino all'effettiva restituzione dei locali e/o gli spazi medesimi;

- In caso di mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

- In caso di irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall'Appaltatore, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;
 - € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;
 - € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;
 - € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito lasciando impregiudicato il diritto di SASE a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. L'Appaltatore si impegna ad emettere fattura esclusivamente a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi affidati, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi stessi, di modo che l'importo recato da ciascuna fattura tenga già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità del servizio, di periodo e straordinarie.

Articolo 17) Subappalto – divieto di cessione del contratto

Il subappalto non è consentito

E' fatto divieto di cedere il contratto anche nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Articolo 18) Recesso

Compete alla SASE S.p.A. la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento dal presente contratto di appalto. In caso di recesso da parte della SASE S.p.A., all'appaltatore sarà riconosciuto esclusivamente, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta sino alla data di scioglimento del contratto, una frazione del corrispettivo a corpo determinata tenendo conto delle rate mensili effettivamente maturate alla data del recesso. Nessun ulteriore indennizzo e/o ristoro a titolo di mancato guadagno potrà essere preteso e/o richiesto dall'appaltatore in caso di cessazione anticipata del contratto per recesso della SASE S.p.A.

Articolo 19) Obbligo di rispettare ed osservare la vigente normativa in materia ambientale e per lo smaltimento dei rifiuti

L'appaltatore assume l'obbligo di rispettare e osservare puntualmente, quanto stabilito dalla vigente normativa in materia ambientale e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di propria competenza.

L'appaltatore dovrà documentare di aver rispettato, per lo smaltimento dei propri rifiuti, la conformità alla normativa vigente producendo periodicamente e a richiesta, relativa documentazione.

Tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, che l'appaltatore dovrà sostenere per lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente, sono compresi nel corrispettivo di appalto e nessuna pretesa e/o indennizzo aggiuntivo potrà essere avanzato dall'appaltatore.

La mancata presentazione della documentazione di cui innanzi costituirà giusta causa per la sospensione dei pagamenti senza interessi.

L'inottemperanza agli obblighi di legge previsti per lo smaltimento dei rifiuti configurerà grave inadempimento e, salvo ogni ulteriore diritto, pretesa, ragione ed azione, determinerà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore.

Articolo 20) Cauzione

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero nella maggiore misura percentuale determinata secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla data finale di espletamento del servizio e sarà restituita previo nulla osta da parte del RUP.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del d. lgs. 36/2023 da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione non limita la responsabilità patrimoniale che grava a carico dell'appaltatore in caso di inadempimento.

Articolo 21) Assicurazioni

L'appaltatore si obbliga a mantenere in vita per l'intera durata del contratto le seguenti polizze assicurative stipulate con primaria compagnia di gradimento da consegnare prima della firma del contratto:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà indicare la SASE S.p.A. quale assicurato aggiunto) con massimale non inferiore ad euro 10.000.000,00;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.

I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro.

Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l'intero periodo di espletamento del servizio e dovranno tassativamente prevedere tutte le condizioni –nessuna esclusa.

- RC professionale del gestore sanitario per fatto proprio e delle persone delle quali deve rispondere, in relazione alle specializzazioni mediche e pratiche di soccorso attuate, ai medicinali somministrati, nonché per l'uso di strumentazioni e mezzi di soccorso anche se di proprietà di terzi, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e almeno € 8.000.000,00 in aggregato annuo, se la polizza è dedicata all'attività esercitata per conto di SASE S.p.A. ; oppure ad € 3.000.000,00 per sinistro e almeno € 20.000.000,00 in aggregato annuo, se la polizza è genericamente stipulata dal gestore sanitario.

In tale ultimo caso l'assicuratore dovrà formalmente prendere atto dell'attività svolta per conto di SASE S.p.A.

Articolo 22) Trattamento dati personali

L'appaltatore dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal Contratto.

Nell'espletamento dell'attività, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza di dati/informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 sul trattamento dei dati personali, è in capo a SASE S.p.A. In tal caso dovrà "trattare" i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa n. 196/2003 ed in particolar modo della parte relativa alle misure di sicurezza. E' fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con SASE S.p.A. ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni "trattamento" nel rispetto dei diritti dell'interessato e quindi permettere a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati.

Articolo 23) Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da SASE

L'Appaltatore dovrà avere conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, del disposto del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dovrà prendere atto del modello di organizzazione e gestione adottato da SASE S.p.A. ai sensi della predetta normativa, e si dovrà impegnare ad osservarlo.

L'appaltatore dovrà adottare procedure aziendali e ad impartire disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello di organizzazione e gestione adottato da SASE S.p.A. e dovrà mantenerli attuati per l'intera durata del Contratto.

L'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale la SASE. S.p.A. si riserva la facoltà - previo invio di PEC all'Appaltatrice di:

1. sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa), e/o
2. risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. fermo restando l'obbligo dell'Appaltatrice di risarcire ogni danno comunque subito da SASE S.p.A. e di manlevare la società per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Articolo 24) Registrazione

Il contratto sarà assoggettato a registrazione. Tutte le spese di registrazione e bolli e consequenziali saranno a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 25) Foro Competente

Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva ed in deroga a qualunque altro Foro competente al Tribunale di Perugia.

Articolo 26) Manuale di Aeroporto, Regolamento di scalo e Codice etico

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le disposizioni del Manuale di Aeroporto, Regolamento di Scalo e del Codice etico della SASE S.p.A.

La SASE S.p.A. consegnerà i predetti documenti all'appaltatore aggiudicatario, il quale, con la sottoscrizione del contratto, assumerà l'impegno di osservarne ogni disposizione.

Per come previsto dalla normativa europea di riferimento (EASA ADR.OR.D.005(b)(11) - GM1 ADR.OPS.B.005(b)), la SASE S.p.A. effettuerà sia verifiche di rispondenza normativa (Compliance), sia verifiche di sicurezza operativa (Safety); tali verifiche si estrinsecano in Audit, Ispezioni e/o controlli.

L'Affidatario dovrà fornire a SASE, su semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante l'effettuazione dei controlli e delle verifiche condotte su mezzi, attrezzature, materiali, nonché sulla formazione dei propri operatori.

Qualora dall'esito degli audit di cui sopra dovessero emergere non conformità/irregolarità, la SASE avrà la facoltà di stabilire le azioni correttive necessarie, fissando i termini per la loro esecuzione da parte dell'Affidatario, e monitorando la reale implementazione per la chiusura delle azioni correttive.

ELENCO ALLEGATI:

- **Allegato 1 - PLANIMETRIA SEDIME AEROPORTUALE**
- **Allegato 2 - PLANIMETRIA TERMMINAL**

II RUP

Dott. Umberto Solimeno